

A.G.C. 20 - Assistenza Sanitaria - Settore Tecnico - Amministrativo Provinciale - Salerno - **Decreto dirigenziale n. 13 del 1 febbraio 2010 – Regg. CE 852, 853, 854 del 29 aprile 2004 Sez. 0 Reg. CE 853 - RICONOSCIMENTO Deposito frigorifero autonomo prodotti della pesca Ditta SEA BOUND s.r.l. - Montecorvino Pugliano SA Approval number A2U55**

Il Dirigente del Settore T.A.P. Assistenza Sanitaria di Salerno

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio 02, nonché della dichiarazione di regolarità compiuta dal Dirigente del Servizio medesimo;

ACQUISITA al prot. 1110504 del 23/12/2009 la nota prot. 21377 di pari data con la quale il Distretto Sanitario n. 68 ex 100 dell'ASL ex SA/2 ha trasmesso l'istanza e relativa documentazione prodotta dal rappresentante legale della Ditta SEA BOUND S.R.L. con sede legale e operativa in Montecorvino Pugliano (SA) alla Via San Vito snc;

VISTA la succitata istanza sottoscritta dalla Sig.ra Rosa Pagano nata a Battipaglia (SA) il 14/03/1982, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stabilimento sito in Montecorvino Pugliano (SA) alla Via San Vito, per l'attività di deposito frigorifero autonomo ed impianto di riconfezionamento prodotti della pesca afferente alla Sez. 0 del Reg. CE 853/2004;

VISTI:

- i Regolamenti CE 852, 853, 854 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, in applicazione dal 1° gennaio 2006, ed in particolare la Sezione 0 del Reg. CE 853 denominata *attività generali*;
- la deliberazione di G.R.C. n.795 del 16 giugno 2006 con la quale sono state approvate le procedure per il riconoscimento degli stabilimenti disciplinati dall'art. 4, paragrafo 2, allegato III, del Regolamento CE 853/2004;
- la deliberazione di G.R.C. n.1838 del 20/11/2008 con la quale sono state modificate in materia di sicurezza alimentare, le procedure per il riconoscimento degli stabilimenti disciplinati dal regolamento (CE) n.853/2004;

ESAMINATA la documentazione allegata all'istanza ed, a titolo esemplificativo:

- il verbale redatto in occasione del sopralluogo effettuato in data 27 novembre 2009, dai veterinari ispettori dell'ASL SA/2 finalizzato all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dai Regg. CE 852 e 853 del 2004 che conclude col parere favorevole *per il riconoscimento*;
- l'ulteriore parere favorevole espresso dal Responsabile dell'UOV Distretto Sanitario n. 68 ex 100 dell'ASL Salerno ex SA/2 per il riconoscimento CE del deposito frigorifero autonomo anche per scambio e importazione dei seguenti prodotti di origine animale:
 - a) Prodotti della pesca freschi esposti e non esposti (cioè confezionati e/o imballati all'origine);
 - b) Prodotti della pesca congelati e surgelati confezionati e/o imballati all'origine;
 - c) Molluschi bivalvi vivi confezionati e/o imballati all'origine;
- il certificato di conformità urbanistica ed edilizia prot. 25204 del 22/12/2009 rilasciato dal Comune di Montecorvino Pugliano (SA) per il locale ubicato alla località San Vito censito al NCEU al foglio 12 particella 1395 sub 26 da destinare ad attività di commercio ittico all'ingrosso;
- l'attestato dell'Unità Operativa Prevenzione Collettiva del Distretto Sanitario 68 concernente l'idoneità al consumo umano dell'acqua prelevata presso lo stabilimento di cui trattasi;
- il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di Salerno dal quale risulta che la Ditta è iscritta al REA SA-386131 con codice fiscale 04688590654;
- la ricevuta del versamento di € 1032,91 effettuato sul c/c 21965181 in data 30/11/2009;
- la nota prot. 21377 del 23 dicembre 2009 dell'ASL Salerno ex SA/2 concernente la designazione del Veterinario Ufficiale dello stabilimento;

PRESO ATTO della comunicazione trasmessa al competente Settore Ecologia in data 29/07/2009 concernente la sussistenza delle condizioni di attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti, in quanto rientranti nella lettera w dell'elenco di cui al D.Lgs 152/2006 impianti ed attività in deroga parte V allegato IV parte I, corredata dall'avviso di ricevimento prot. 799109 del 18/09/2009 del Settore Ecologia;

PARTECIPATO che il Settore Ecologia con nota prot. 669374 del 23/07/2009 in risposta a nostra nota di chiarimenti sulle attività di surgelazione comunicava, nella sostanza, che se l'attività esercitata è quella di conservazione di un prodotto già surgelato e quindi non inteso come passaggio di stato di un prodotto originariamente fresco, è classificabile tra le tipologie di attività che non sono tenute ad autorizzazione del D.Lgs.152/2006;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Reg. CE 854/2004 ad ogni stabilimento deve essere attribuito un solo numero di riconoscimento;

VISTA la nota prot. 79774 del 29/01/2010 con la quale il Settore Veterinario dell'A.G.C. Assistenza Sanitaria ha comunicato che l'approval number unico assegnato allo stabilimento della Ditta SEA BOUND S.r.l. è A2U55;

RITENUTO sulla base di tutta la documentazione allegata, acquisita agli atti del Servizio 02 di questo Settore, e delle correlative ragioni giuridiche, di dover procedere al riconoscimento dello stabilimento con l'approval number A2U55;

DECRETA

per le motivazioni di cui alla premessa, che si intendono integralmente riportate e confermate:

- **di riconoscere**, ai sensi dell'art.3, p.1, lett.a) del Reg. CE 854/2004 con l'approval number **A2U55** il deposito frigorifero autonomo della Ditta SEA BOUND S.R.L. sito in Montecorvino Pugliano (SA) alla Via San Vito snc, per le seguenti attività afferenti alla Sezione 0 del Reg. CE 853/2004, denominata attività generali;
 - a) Prodotti della pesca freschi esposti e non esposti (cioè confezionati e/o imballati all'origine);
 - b) Prodotti della pesca congelati e surgelati confezionati e/o imballati all'origine;
 - c) Molluschi bivalvi vivi confezionati e/o imballati all'origine;
- di fare carico al rappresentante legale dello stabilimento e al Servizio Veterinario dell'ASL competente quale Organo di Vigilanza, di trasmettere, per il tramite del medesimo Servizio, copia dell'autorizzazione allo scarico nella rete fognaria comunale non appena rilasciato, ad attività avviata, dall'ATO Sele;
- di fare carico al rappresentante legale dello stabilimento medesimo di comunicare eventuali variazioni relative alla ragione sociale, alle strutture dell'impianto, all'attività svolta che non può superare i 350 kg. giornalieri, avendo la Ditta usufruito della deroga alle emissioni in atmosfera prevista dal D.Lgs 152/2006 e ad ogni altro requisito prodromico all'adozione del presente decreto dirigenziale;
- di inviare copia del presente atto al BURC per la pubblicazione e, per quanto di competenza, al Dipartimento Prevenzione Servizio Veterinario della A.S.L ex SA/2 al Sindaco del Comune di Montecorvino Pugliano (SA) al Settore Veterinario Regionale n. 2 dell'A.G.C. n. 20 – Assistenza Sanitaria, al Settore n. 4 Finanze e Tributi dell'A.G.C. n. 8 e al Settore Ecologia di Salerno n. 8 dell'A.G.C. n. 5.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Francesco Crisci